

CCCD

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa del Cittadino



Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati



UNIONE EUROPEA

European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 17/09/2019
Prot. 20/2019

Alla
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Via Giorgione, 106
00147 Roma
PEC: interpello@pec.agenziaentrate.it
E-mail: div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Oggetto: Consulenza giuridica – Estensione dell'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% alle attività di verifica periodica obbligatoria legislativamente regolamentate.

La scrivente Associazione di imprese, pura non profit, UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati (C.F. 97220490581) con sede legale in Roma 00144 – Via Michelangelo Peroglio, 15, dotata di codice deontologico il cui Comitato di Controllo è composto dai Ministeri Sviluppo Economico e Lavoro Politiche Sociali, al quale partecipa come componente di mercato il MDC-Movimento Difesa Cittadino unitamente all'organo di stampa UN.I.O.N. *Magazine*, con la presente fa riferimento alla consulenza giuridica in oggetto di cui si allega copia e, relativamente alla “Risposta n. 18”, al parere rubricato come “Quesito 3”.

In particolare, se ne rimanda alla precisazione per cui *“alla luce della prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria”*, per chiedere se la riconosciuta applicabilità dell'aliquota IVA del 10% alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal Dpr n. 169/1999) sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da disposizioni di legge.

Ci si riferisce, più in dettaglio, per quel che concerne le attività condotte dagli **Organismi**, abilitati da specifiche autorizzazioni ministeriali ed associati alla scrivente UN.I.O.N., a quelle di cui:

- al DPR 22 ottobre 2001, n. 462 recante *“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”*.
e al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che all'art. 71, comma 11, dispone: *“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO”*.



Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it



Unione Italiana
Organismi Abilitati

Entrambi i decreti stabiliscono, l'uno con modalità definite al suo interno, l'altro con modalità demandate ad un successivo decreto interministeriale (emanato l'11.04.2011 dal Ministro del **Lavoro**, di concerto con quelli della **Salute** e dello **Sviluppo Economico**), l'obbligatorietà di talune verifiche tecniche su diverse e molteplici tipologie di impianti ed attrezzature, attribuendone l'effettuazione a soggetti di diritto pubblico (INAIL, ASL, ARPA) o privato.

Le verifiche appena citate sono state istituite per i medesimi motivi – tutela della salute e sicurezza di lavoratori e/o consumatori – che sono alla base delle disposizioni del citato **D.P.R. 162/99 & s.m.i.** ed identico per entrambi i casi è l'ambito nel quale vengono svolte:

- il mantenimento in efficienza dei requisiti di sicurezza di impianti, **apparecchiature ed attrezzature**;
- **il presupposto dell'intervento in capo alla vincolante** manutenzione programmata.

Come accennato in precedenza, si sottolinea che, analogamente al caso degli ascensori, i soggetti privati che possono svolgere suddetti controlli cogenti devono essere in possesso di specifica abilitazione ministeriale e dell'accreditamento (**come è il caso del D.P.R. 462/01**) ovvero risultare organizzati ed operare strutturalmente in conformità alla norma tecnica (UNI CEI EN ISO/IEC 17020) che regola i processi e le procedure degli organismi che svolgono tali attività.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, tutte seguono le medesime metodiche, ancorché le singole operazioni necessariamente differiscano a seconda della fattispecie cui si applicano.

Stante, quindi, la coincidenza motivazionale tra l'istituzione delle verifiche di cui si è detto (che risale quantomeno agli anni 50 del secolo scorso) e quelle cui sono assoggettati ascensori e montacarichi (coeve delle prime), si ritiene che non sussistano elementi per non considerare applicabile anche a queste ultime l'aliquota IVA del 10%, per gli stessi motivi e considerazioni esposti nella citata risposta al "Quesito 3".

Tanto si chiede di voler chiarire e si resta a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore contributo si ritenga necessario.

Nell'attesa di conoscere le determinazioni di codesta Agenzia, si porgono i migliori saluti.

UN.I.O.N.

Il Presidente

Dr. Iginio S. Lentini



UN.I.O.N.

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

Via Michelangelo Peroglio, 15

00144 Roma

C.F. 97220490581

Tel. +39 06.87694103 – Cell. 335.1004161

Fax: 06.81151699

E-mail: info@uni-on.it

PEC: unionitalia@legalmail.it



Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581

Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;

info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it



Unione Italiana
Organismi Abilitati